


COMUNE DI VAL REZZO
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
DGR VII/7869 del 25/01/02 e successive modifiche

DATA	Settembre 2011 Modifiche del Dicembre 2011
-------------	---

APPROVATO	con di n.° del
------------------	---

<i>Il Professionista</i>	<i>Collaboratore estensore</i>	<i>Comune di Val Rezzo</i>
Dott. Geol. Massimo Riva  <i>Massimo Riva</i>	Dott. Geol. Paolo Natale Mantica	Il responsabile del procedimento Il segretario comunale

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VAL REZZO
Provincia di Como
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

INDICE

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - RETICOLO IDRICO MINORE.....	6
ART. 3 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA.....	7
ART. 4 - FASCE DI RISPETTO.....	7
ART. 5 - LAVORI ED ATTIVITA' VIETATI IN MODO ASSOLUTO.....	11
ART. 6 - OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE.....	12
ART. 7 – CORSI D'ACQUA UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI.....	15
ART. 8 - VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA.....	15
ART. 9 - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA.....	15
ART. 10 - ATTRAVERSAMENTI DEL CORSO D'ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE IN GENERALE.....	17
ART. 11 - OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO.....	20
ART. 12-- AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	20
ART. 13 - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	20
ART. 14 - PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO.....	21
ART. 15- RIPRISTINO DEI CORSI DACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	21
ART. 16 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE.....	22
ART. 17 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI.....	23

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Comune interessato ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua e delle relative fasce di rispetto del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Definizione del reticolo principale e minore

- a) lo studio di definizione del Reticolo Idrografico Minore, eseguito in base alla DGR 7/7868 del 25/1/2002 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, suddivide i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, in Reticolo Principale e Reticolo Minore;
- b) il Reticolo Principale è individuato direttamente dalle strutture del ex Genio Civile e comprende quei corsi d'acqua che per estensione (aste e bacino), problematiche idrauliche, caratterizzano significativamente non solo il singolo territorio comunale, ma un'area più vasta;
- c) l'individuazione dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Principale è riportata nell'allegato A della DGR 7/7868 25/1/2002 e smi, dove si individua in modo preciso l'asta o il tratto della stessa definita come Reticolo Principale;
- d) l'individuazione del Reticolo Minore e relative fasce di rispetto secondo la DGR 7/7868 25/1/2002 e smi spetta alle amministrazioni comunali;
- e) per definizione, i corsi d'acqua significativi non elencati come Reticolo Principale, sono automaticamente da considerarsi appartenenti al Reticolo Minore;
- f) i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Minore, con le relative fasce di rispetto sono riportati negli elaborati grafici in scala 1:2.000
- g) L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di polizia idraulica sul reticolo minore intese come:
 - sorveglianza di torrenti per mantenere e migliorare il regime idraulico;
 - raccolta di osservazioni idrometriche e pluviometriche;
 - verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione ripariale al fine di programmarne la manutenzione;

- verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi del RD 523/1904;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al RD 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del TU 1775/1933.

h) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende:

- I. Demanio Idrico¹. Le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti) anche raccolte in invasi o cisterne e gli alvei dei corsi d'acqua e le relative pertinenze.
- II. Reticolo idrico minore: insieme dei corsi d'acqua, definiti secondo i criteri di cui all'allegato B, punto 4, della D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/03 così come modificato dall'art.22 della L.R. 5/2004 a art.2 della L.R. 12/2010, presenti sul territorio comunale ed individuati in apposito elaborato cartografico (Tavola allegata al presente Regolamento).
- III. Alveo: porzione di territorio compresa tra le sponde del corso d'acqua, costituita dal letto e dalle rive interne, sede di deflusso della portata di piena ordinaria.
- IV. Argine: rilevato artificiale con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena ordinaria.
- V. Sponda: elevazione laterale del terreno diversamente inclinata costituente il limite laterale dell'alveo.
- VI. Piena Ordinaria: livello idrico o portata in una sezione di un corso d'acqua che rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione è uguagliata o superata nel 75% dei casi.
- VII. Fasce di rispetto (di asservimento idraulico) dei corsi d'acqua: porzioni di territorio oggetto dell'attività di polizia idraulica, individuate come tali in apposito elaborato cartografico; la loro ampiezza è pari tra 4 e 10 m. Per verificare se l'opera o intervento ricade all'interno delle fasce il richiedente deve procedere alla trasposizione in sito di tali ampiezze (4 m, 10 m). Tale misurazione si effettua a partire dal ciglio superiore esterno dell'argine naturale o artificiale o, nel caso di scarpate naturali di altezza maggiore di 5 m, dal livello di piena centennale (figura

¹ La Corte di Cassazione Civile con sentenza a sezioni unite n. 12701 del 18/12/1998 ha stabilito che "fanno parte del demanio idrico perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi)....."

2 degli Schemi grafici di riferimento per la determinazione in sito della fascia di rispetto del corso d'acqua, uniti al presente Regolamento); nel caso di tratti di corsi d'acqua coperti, la fascia deve essere calcolata dal diametro esterno del tubo o dal limite esterno del condotto (figura 1 degli Schemi grafici di riferimento per la determinazione in sito della fascia di rispetto del corso d'acqua, uniti al presente Regolamento). L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di verificare la correttezza delle misurazioni e la localizzazione delle opere.

- VIII. Edifici ed opere esistenti: si intendono come tali quelli realizzati in una delle seguenti condizioni:
- prima dell'entrata in vigore del R.D. 523/1904 e riportati su schede catastali (catasto Teresiano, cessato catasto del 1849, del 1859, del 1898) o comunque certificati da documentazione storica comprovante;
 - in possesso di regolare Nulla Osta idraulico rilasciato dall'ufficio del Genio Civile competente per territorio.
- IX. Nuove costruzioni: si intendono come tali quelle definite all'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i.
- X. Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica: si intendono come tali quelli definiti all'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i.
- i) Secondo il presente Regolamento, i soggetti a cui sono in carico le attività di manutenzione sono:
- proprietari e possessori dei terreni in fascia di rispetto confinanti con gli argini dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore per la superficie della loro proprietà ricadente in tale fascia;
 - concessionari di aree demaniali per la superficie concessa;
 - titolari di autorizzazioni per l'area interessata dall'intervento;
 - proprietari e possessori frontisti che abbiano realizzato opere di difesa dei loro beni dai corsi d'acqua;

Gli oneri manutentivi degli alvei, nonché di argini e sponde demaniali (e ricompresi nel reticolo idrico minore) sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Le attività di manutenzione dovranno essere effettuate previa comunicazione all'Amministrazione Comunale da parte dei soggetti di cui sopra, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'esecuzione dei lavori.

Pertanto, secondo il presente Regolamento, i soggetti sopra menzionati devono:

- evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua, nonché pericolo per la pubblica incolumità;
- informare l'Amministrazione Comunale di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe generare le problematiche di cui sopra;
- rispondere dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

In caso di inadempienza, da parte dei privati interessati, alla esecuzione delle opere di qualsiasi natura che rientrino nelle di loro competenze, l'Amministrazione Comunale diffida i proprietari stessi, fissando i termini entro i quali i lavori debbano essere eseguiti.

In caso di inottemperanza entro i termini fissati nella diffida, l'Amministrazione Comunale provvede con ordinanza a tutti i proprietari interessati.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato nell'ordinanza per l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio all'effettuazione degli stessi, salvo recupero delle relative spese a carico del trasgressore.

Qualora sia accertata la presenza di rischio per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale procede direttamente (senza che sia anticipata una diffida) all'emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori.

Le opere di eventuale derivazione, scarico o attingimento in alveo, sono comunque assoggettate ad autorizzazione o concessione provinciale, nonché al pagamento dei relativi oneri di legge

ART. 2 - RETICOLO IDRICO MINORE

In conformità ai contenuti dell'allegato 8 alla D.G.R. l'agosto 2003 n. 7/13950 è stato predisposto un apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo Idrico minore e relative fasce di rispetto.

Tale elaborato è composto dai seguenti allegati:

- Relazione tecnica generale: indica i criteri adottati per lo Studio del Reticolo Idrico Minore.

- Tavole di individuazione del Reticolo idrografico del territorio comunale e relative fasce di rispetto (scala 1:2.000): individua il reticolo idrico minore, di competenza comunale, definito secondo i criteri indicati nell'Allegato 8 della D. G. R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 così come modificato dall'art. 22 della L.R. 5/2004 e art.2 della L.R. 12/2010. Sono inoltre cartografate le fasce di rispetto definite per il reticolo idrico minore; non è presente sul territorio comunale il reticolo idrico principale.
- Regolamento di Polizia idraulica.

L'elaborato tecnico, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, è oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico; tale elaborato è sottoposto preventivamente alla Sede Territoriale della Regione Lombardia per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

ART. 3 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti considerando, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.
- Vigè il divieto di tombatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/106 art. 115 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per tutte le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

ART. 4 - FASCE DI RISPETTO

Sono individuate le seguenti fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore aventi estensioni diverse in relazione all'importanza del corso d'acqua e/o alla Situazione urbanistica locale.

➤ metri 10 o 4 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua non tombati

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. (vedi schema esemplificativo)

Nota - per le recinzioni le distanze minime da mantenere dalla sponda del corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano campagna
- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili.

➤ **metri 4 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua tombottati**

Le distanze devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa. (vedi schema esemplificativo)


La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso per le Ispezioni dirette e/o la possibilità di eseguire manutenzioni.

Nota - per le recinzioni le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua coperto sono di metri 4 indipendentemente dalla tipologia di recinzione.


Si evidenzia che negli allegati cartografici la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo delle modalità di misurazione delle fasce di rispetto.


CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINI



CORSO D'ACQUA ARGINATO



CORSO D'ACQUA INTUBATO



CORSO D'ACQUA TOMBINATO






Figura 1 – Schemi grafici per la definizione delle fasce di rispetto

CORSO D'ACQUA ARGINATO



CORSO D'ACQUA ARGINATO CON
SCOGLIERA O PIETrame



CORSO D'ACQUA PRIVO DI ARGINATURA CON SEZIONE BAGNATA
MOLTO PICCOLA RISPETTO ALLA SEZIONE DEL VALLETTO




Figura 2 - Schemi grafici per la definizione delle fasce di rispetto

ART. 5 - LAVORI ED ATTIVITA' VIETATI IN MODO ASSOLUTO

Negli alvei dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

- la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di pubblica incolumità;
- la formazione di opere (ad esclusione degli interventi di regimazione idraulica così come specificato all'articolo seguente) con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrare.
- il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che hanno funzione di stabilizzazione delle scarpate dei corsi d'acqua. E' comunque vietato il taglio a raso della vegetazione;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- le nuove piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, che riducono la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua.

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

- qualsiasi tipo di edificazione (sia fuori terra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto
- qualsiasi tipo di recinzione non removibile od interclusione alla fascia di rispetto.
- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione del corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- fino a 4 metri i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- nella fascia di rispetto dei 4 metri, le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, che riducano la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto
- formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le

cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori , e manufatti attinenti;
-

Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

ART. 6 - OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Negli alvei dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale. nonché i vincoli dettati dallo Studio Geologico vigente potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi

devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:

- ❖ gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.:
 - ❖ gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
- le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc..(previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione)
 - sottopassaggi pedonali o carreggiabili (previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione);
 - la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde (previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione);
 - o la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
 - la ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
 - scarichi di fognature private per acque meteoriche secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia (previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione);
 - scolmatori di troppo pieno di acque fognane secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia (previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione);
 - scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia (previa verifica di compatibilità idraulica per l'ottenimento dell'autorizzazione);
 - posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo comunque rimovibili;
 - la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del DLgs n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale non litoide in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque;
 - opere di pubblica utilità non diversamente localizzabili previo studio idraulico di compatibilità.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale nonché i vincoli dettati dallo Studio Geologico vigente, sono consentiti, previa autorizzazione:

- interventi di sistemazione a verde:
- percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere che non modifichino le quote delle sponde;
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR. 6 giugno 2001 n. 380 (e successive modifiche e integrazioni), senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio, per edifici realizzati prima del 1904 o che siano dotati di regolare Nulla Osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
 - ❖ gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.;
 - ❖ posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
- posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;
- rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;
- movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico.
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione.
- il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identifichino come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.
- il miglioramento fondiario compatibile con l'assetto della fascia di rispetto.

ART. 7 – CORSI D’ACQUA UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI

Nel caso di corsi d’acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l’approvvigionamento e la condotta di acque per l’irrigazione, regolarmente autorizzate secondo le procedure di legge, i soggetti titolari della concessione di derivazione ed uso delle acque sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi di esercizio della loro attività, specialmente per quanto attiene all’approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione e spurghi, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

In ogni caso l’attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d’acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell’efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici.

ART. 8 - VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d’acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull’evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell’area interessata dall’intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

La richiesta dovrà essere inoltrata all’Agenzia del Demanio.

ART. 9 - SCARICHI IN CORSI D’ACQUA

L’autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l’aspetto qualitativo, rilasciata dalle

competenti autorità nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni (Provincia).

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazioni o smaltimento consistenti in:

- bacini o vasche di laminazione per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali, ed industriali o artigianali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

ART. 10 - ATTRAVERSAMENTI DEL CORSO D'ACQUA E PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE IN GENERALE

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

1. ATTRAVERSAMENTI

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino (Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B), paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2199).

E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, della Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all'importanza del corso d'acqua.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori a 6,00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere, ed in particolare dei ponti, è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

2. REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati In particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

3. SOTTOPASSI

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di Ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

4. IMBOCCO CORSI D'ACQUA INTUBATI

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredata da piano di manutenzione e prevedere adeguati manufatti di ispezione.

5. ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. I nuovi argini non dovranno comunque mai ridurre la sezione originaria dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

ART. 11 - OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi Compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. tener sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
2. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
3. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia a'tra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;

Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua ha l'obbligo mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua;

Dovrà Inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico;

ART. 12-- AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli enti competenti.

ART. 13 - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od Imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine delle amministrazioni poste a tutela del corso d'acqua hanno effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 14 - PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dello STER le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio competente per territorio

L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del DLgs 152/06, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART. 15- RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende sulla base del vigente regolamento edilizio comunale o altra normativa specifica.

Si riporta la norma:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”, corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 2391L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale- n. 245 del 20 ottobre 2001).

Art. 35 Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, a 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, a 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'Ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

ART. 16 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche
- Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto.
- Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale.
- Estratto in originale o in copia del P.R.G.
- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere.
- Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
- Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in CA..
- Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale o l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate
- Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Relazione idrologica - idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche al compatibilità.

- Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico Vigente
- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.
- Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate; in caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7113950 (Allegato C).

ART. 17 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un canone ed al versamento di una cauzione di norma pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

I canoni sono introitati dal comune e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni delle d.g.r. 7868 e 13950 sono determinate dal comune con apposito provvedimento normativa.

I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d.l. 2 ottobre, 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

Sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativa comunale sopra indicato;

Gli introiti derivanti dai canoni di polizia idraulica sono incassati dai Consorzi di Bonifica per tutti i corsi d'acqua di loro competenza e utilizzati per la gestione e la manutenzione degli stessi corsi.